



Prot. n. 3288

Enna 12/07/2021

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura aperta divisa in lotti per l'acquisto di mezzi ed attrezzature da destinare alla discarica ed all'impianto TMB di Enna sito in c.da cozzo vuturo. LOTTO N. 1 – CIG 8795954ADB - LOTTO N. 2 – CIG 879586516C - LOTTO N. 3 – CIG 8795954ADB - LOTTO N. 4 - CIG 8795990891

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** la determina a contrarre, prot. n. 2968 del 12/06/2021, con cui veniva indetta la gara mediante procedura aperta per il servizio divisa in lotti per l'acquisto di mezzi ed attrezzature da destinare alla discarica ed all'impianto TMB di Enna sito in c.da cozzo vuturo, con la quale questa Società ha istituito e regolamentato le modalità negoziali per l'affidamento del servizio anzidetto;
- CONSIDERATO** che con riferimento alle caratteristiche tecniche di alcuni mezzi è stata riscontrata la presenza di elementi identificativi che possano portare ad uno specifico marchio.
- CONSIDERATO** che tali riferimenti possono essere ostantivi affinché le società che commercializzano marchi diversi possano partecipare alla gara.
- CONSIDERATO** che nella descrizione di alcune caratteristiche specifiche dei mezzi e delle attrezzature non si è dato la possibilità di inserire accessori analoghi a quelli richiesti con la medesima funzionalità
- CONSIDERATO** che si ritiene opportuno chiarire che le caratteristiche richieste costituiscono requisiti minimi e quindi non bisogna identificarle come requisiti inderogabili
- CONSIDERATO** che a seguito di segnalazione e operando una veloce indagine di mercato è stato riscontrato che, a causa dell'emergenza causata dal Covid-19, molte fabbriche del settore interessato alla gara sono rimaste chiuse per un certo lasso di tempo.
- CONSIDERATO** che alla ripresa dell'attività si è naturalmente verificato un ritardo nei processi di approvvigionamento dei materiali necessari alla costruzione dei mezzi e quindi risulta praticamente impraticabile il rispetto della consegna prevista dal capitolato (60 giorni dalla sottoscrizione del contratto).



Società con socio unico controllata ai sensi art.2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

- RITENUTO** necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, procedere in autotutela a revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la citata determina a contrarre n. 2266 del 05/05/2021 con la quale era stato disposto l'avvio della procedura di gara in oggetto;
- RILEVATO** che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;
- TENUTO CONTO** che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere e un dovere in capo alla Stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- RITENUTO** che la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;
- RITENUTO** che è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile della Stazione appaltante che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui Ambiente e Tecnologia S.r.l. ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;
- CONSIDERATO** che l'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, qual è il caso concreto;
- RITENUTO** che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti



Società con socio unico controllata ai sensi art.2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative;

CONSIDERATO che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DISPONE

1. Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati e considerati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii. la determina a contrarre prot. n. 2266 del 05/05/2021, nonché gli atti a base di gara ivi approvati e allegati relativi alla procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., avente per oggetto la procedura aperta divisa in lotti per l'acquisto di mezzi ed attrezzature da destinare alla discarica ed all'impianto TMB di Enna sito in c.da cozzo vuturo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno alla Stazione Appaltante né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
4. di dare atto che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova documentazione a base di gara rispondente alle esigenze pubbliche scaturite dalla nuova valutazione operata dalla Stazione Appaltante;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Società Trasparente-Bandi, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc e disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale Asmel.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio Montagnino